

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	693
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (2596) . . . . .	693
PRESIDENTE . . . . .	693, 694, 695
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	693
RAFFAELLI . . . . .	694, 695
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	695

**La seduta comincia alle 16,45.**

AZZARO, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tambroni e Trombetta.

**Discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (2596).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano ».

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 2596 vuole sistemare in modo definitivo i beni già di dotazione della Corona, con la conseguente soppressione degli uffici che li amministrano.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 detti beni vennero affidati alla amministrazione della Direzione generale del Demanio che ne ha curato la gestione attraverso tre uffici di Roma, Torino e Pisa. In seguito con leggi speciali, oppure con provvedimenti amministrativi, ai beni già di dotazione della Corona vennero date destinazioni diverse, per cui oggi i beni stessi, per quanto riguarda la loro destinazione, si possono distinguere in tre categorie:

1) beni che hanno subito una definitiva destinazione con legge speciale: la tenuta demaniale di San Rossore; la tenuta demaniale di Tombolo, con gli annessi terreni, parte dei quali sono stati dati in uso gratuito alla Università di Pisa e parte alle Forze armate; il fabbricato in Roma, in via Genova n. 2, alienato all'Istituto mobiliare italiano;

2) beni soggetti ad una destinazione provvisoria. In questa categoria rientrano alcuni immobili siti in Torino: il palazzo Reale con i relativi mobili, nonchè la piazza e il giardino superiore adiacenti; il fabbricato a sud per biblioteca ed armeria con tutto il materiale ivi allogato; la chiesa di San Lorenzo; il fabbricato denominato « Nuovo » in via XX Settembre; il fabbricato delle Serre ed area annessa; la Basilica di Superga con il fabbricato annesso, giardino e piazza.

Il presente disegno di legge non si occupa naturalmente degli immobili per i quali è stata già effettuata una destinazione definitiva con legge; bensì si occupa degli immobili che hanno avuto una destinazione provvisoria, nonché di altri alla cui amministrazione provvedono gli uffici distaccati di Roma, Torino e Pisa.

A tal uopo, il disegno di legge, agli articoli 1 e 2 autorizza la trasformazione in destinazioni definitive degli immobili che erano stati invece provvisoriamente assegnati a particolari enti; inoltre autorizza permuta sia a favore del Comune di Torino (di un'area di metri quadrati 644 in via XX Settembre, angolo corso Regina Margherita), sia a favore della Mensa Arcivescovile di Pisa (di un'area di metri quadrati 1.750, già facente parte della tenuta di Tombolo, utilizzata per la costruzione della casa canonica).

Per tutti i beni, ad eccezione di quelli inclusi nella allegata tabella, cioè che vengono sistemati in modo definitivo o per i quali si propone la permuta, l'articolo 3 dispone che tutti gli immobili, già di dotazione della Corona, siano amministrati oppure venduti con l'osservanza delle norme vigenti per i beni di proprietà dello Stato.

Con gli articoli 4 e 5 si autorizza il Ministro delle finanze a nominare un'apposita Commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, entro sei mesi, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione dei beni mobili già di dotazione della Corona.

Le Commissioni avranno il compito di esaminare lo stato di conservazione dei singoli mobili ed i loro pregi artistici o storici e di valutare la proficua utilizzazione di essi, proponendo in conseguenza allo stesso Ministro delle finanze di assegnarli all'Amministrazione della pubblica istruzione (Antichità e Belle Arti), oppure ad altre Amministrazioni statali interessate. Si stabilisce inoltre che i mobili fuori uso saranno ceduti gratuitamente, come è consuetudine, alla Croce Rossa Italiana. L'articolo 6 autorizza il Ministro delle finanze a sopprimere gli uffici di Roma, Torino e Pisa competenti ad amministrare i beni già in dotazione della Corona.

La relazione che accompagna il provvedimento giustamente sottolinea che « il disegno di legge non soltanto tende a sciogliere la riserva di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 ed a dare la possibilità di una sempre più proficua utilizzazione dei beni dello Stato, ma

è soprattutto diretto ad eliminare una gestione fuori bilancio della quale non si ravvisa più la necessità ».

Per questi motivi, il relatore è favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. In verità mi aspettavo che la relazione su questo disegno di legge fosse più dettagliata, tanto più perchè, nella relazione ministeriale, mentre vengono illustrati tutti gli articoli, si fa un « salto » per quanto riguarda invece l'articolo 3; articolo che riveste una notevole importanza in quanto viene a cambiare, per i beni oggetto del disegno, la destinazione prevista dalla legge 9 agosto 1948, n. 1077, la quale, ha sua volta, ha precedenti storici assai importanti.

Desidero inoltre far notare che, dovendosi trattare questa materia, non si può sorvolare su alcuni fatti emergenti nella relazione, relativi allo stato d'uso in cui si trovano certi beni collocati nel territorio della provincia di Pisa.

Il disegno di legge si propone di normalizzare la destinazione di taluni beni pervenuti allo Stato a seguito del mutamento istituzionale. In merito sono intervenute varie leggi, la più importante delle quali è quella che riguarda il trasferimento della tenuta di San Rossore al Presidente della Repubblica. E su questa tutti siamo stati d'accordo.

Adesso, con questo disegno di legge, ci riferiamo ad altri beni. Una parte di detti beni, è gravata da impegni sui quali vorremmo conoscere qualcosa di più di quanto non sia scritto nella relazione. Mi riferisco, ai terreni dati in uso alle forme armate americane e alle forze militari italiane, c'è una convenzione stipulata con la N.A.T.O., ecc. Su tali concessioni sono necessarie maggiori informazioni.

Ma soprattutto desidero soffermarmi sull'articolo 3, il quale recita: « I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge... » (devo supporre che si tratti di una parte di terreni che non abbiano avuto con una legge speciale e specifica destinazione) « ...sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, oppure venduti con la osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato ».

Si tratta di beni che non possono, a mio avviso, rientrare, senza vincoli, nel patrimonio dello Stato, in quanto si tratta di beni che hanno un'origine particolare e devono avere una destinazione non più ampia di quella relativa agli interessi locali rappresentati dal comune e dalla provincia di Pisa.

Mi pare che nella relazione che accompagnava il disegno di legge del 1948 siano contenute talune considerazioni sulla formazione storica di questi beni. Una parte è destinata all'Università di Pisa, con alcuni vincoli.

BENSI. *Sottosegretario di stato per le finanze.* Soltanto una legge può stabilire usi diversi.

RAFFAELLI. Allora all'articolo 3 si può stabilire che detti beni passino in uso al Ministero delle finanze per essere destinati, ai sensi delle vigenti leggi, a favore del comune o della provincia di Pisa.

BENSI. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Comune di Pisa ha certo il diritto di rivolgersi al Ministero delle finanze e fare le richieste del caso. Ma non possiamo col disegno oggi al nostro esame stabilire una esclusiva per il comune o la provincia di Pisa. Sarebbe contrario ad ogni norma di amministrazione dello Stato.

La Commissione, può eventualmente, votare un ordine del giorno nel quale si dica che il comune e la provincia di Pisa debbano essere, a parità di condizioni, favorite. Ma non oltre questo.

RAFFAELLI. Sia chiaro che io non ho dubbi circa i buoni propositi che si prefigge il disegno di legge; però, col disegno al nostro esame, su un bene che non è di proprietà demaniale si fanno gravare le norme sul patrimonio disponibile dello Stato, e ciò renderà difficile rispondere alle giuste esigenze del Comune e della Provincia di Pisa.

D'altra parte, io credo che l'amministrazione non ignori che, per quanto riguarda i beni siti nel comune di Pisa, e segnatamente per il palazzo reale e il palazzo Vitelli, è stato definito, da parte dell'Università e del Comune, un complesso di operazioni di permuta e di sistemazioni per cui il palazzo Vitelli ha una certa utilizzazione, il palazzo reale ne

ha un'altra. Ed io gradirei poter discutere questo disegno di legge avendo appurato lo stato delle trattative.

Sul merito della proposta possiamo anche essere d'accordo; sembra a me, però, che sia nell'interesse dell'amministrazione che il disegno di legge sia strutturato in maniera tale, in relazione anche alla sistemazione in cui detti enti hanno dato vita ad un determinato programma, ai fini del piano regolatore o comunque dell'amministrazione locale, da fornire risultati certi.

Tanto più che il disegno di legge di cui trattasi, contrariamente a quanto avviene allorché si tocca una materia interessante una città piuttosto che un'altra, non ha suscitato alcuna eco in Pisa, non se ne è avuta notizia.

Pregherei, perciò, il Governo di fornire, proprio per poter andare avanti, gli elementi di giudizio cui facevo prima cenno. Abbiamo chiesto che l'onorevole Bima svolgesse la relazione, proprio perché non si credesse che da parte nostra vi fossero intenti di dilazione. Potremmo, perciò, rinviare il tutto alla prossima settimana, in attesa delle informazioni richieste.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Posso accedere a tale richiesta, a condizione che il rinvio non riguardi che una settimana. In caso contrario, infatti, andremmo alla fine delle vacanze, sprestando molto prezioso tempo. Abbiamo bisogno, infatti, di risolvere una situazione che è diventata incresciosa, assurda ed antieconomica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 17,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI